N. **1186-A**

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE

(ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO)

presentata alla Presidenza il 6 febbraio 1997

(Relatore: **GAETANO RASI**)

SULLA

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ALESSANDRO RUBINO, DEODATO

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività del gruppo EFIM e sulle modalità della sua liquidazione

Presentata il 24 maggio 1996

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera (EFIM) è stato soppresso e messo in liquidazione con la legge 17 febbraio 1993, n. 33, ma la sua gestione ordinaria è cessata fin dal 18 luglio 1992 a seguito del decreto-legge n. 340 del 1992, reiterato più volte (decreti-legge 362, 414 e 487) fino alla conversione nella legge succitata.

La procedura di liquidazione deve ancora esaurirsi. Il primo termine per l'attuazione del programma di liquidazione, fissato al 20 gennaio 1995, è stato infatti prorogato al 31 dicembre 1996.

L'Ente fu costituito nel 1962 per gestire, con criteri di economicità, la partecipazione dello Stato nell'industria manifatturiera e, nel corso degli anni, sviluppò il suo *core business* in settori ad alta tecnologia quali: il ferroviario, l'aeronautica, i mezzi di difesa, il vetro, l'impiantistica e la sistemistica. Purtroppo, però, una gestione nel complesso risulta come vedremo, alquanto dissennata e clientelare, portò gradualmente ad una situazione dei dissesto finanziario e patrimoniale irreversibile. Nel luglio 1992, con un indebitamento che aveva raggiunto la cifra di circa 8.250 miliardi, troppo alta per le dimensioni economiche del Gruppo, fu pertanto decisa la liquidazione.

Nella relazione della proposta di legge n. 1186 degli onorevoli Rubino e Deodato per l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta, è riporta una storia sintetica dell'Ente e dei fondi stanziati dallo Stato per la sua liquidazione, ma manca una disamina dell'ultimo periodo della gestione ordinaria (1° gennaio-17 luglio 1992) e della successiva fase di liquidazione, che invece sono oggetto della Relazione della Corte di conti depositata il 29 luglio 1996, vi è tre mesi dopo la presentazione della proposta stessa.

La suddetta relazione analizza in particolare il periodo della liquidazione fino alla data del 20 gennaio 1995, inizialmente prevista per la chiusura della procedura. Prende pertanto come punto di partenza la situazione contabile al 17 luglio 1992, con riferimento alla quale, nella premessa, dopo aver quasi ridicolizzato il piano di risanamento predisposto dagli Amministratori uscenti ad inizio 1992, conferma che « al cospetto di tale situazione economico-patrimoniale sarebbe stato impossibile continuare a far sopravvivere l'EFIM ».

Si riassumono di seguito i contenuti principali della relazione. Secondo la Corte di conti, le richiamate disposizioni legislative relative alla liquidazione EFIM hanno creato, nel commissario liquidatore, una « figura giuridica di procedura concorsuale del tutto eccezionale » dotata di poteri molto estesi.

La procedura, infatti, assomma aspetti sia della « liquidazione coatta amministrativa », sia della « amministrazione controllata », sia della « amministrazione straordinaria ». In particolare sono concesse al commissario ampie facoltà di avvalersi di supporti esterni (consulenze, eccetera) e di operare in materia societaria (nuove società, affitti di aziende o rami, eccetera); sono inoltre previste deroghe al codice civile ed alla legge fallimentare (norme sul capitale sociale; azioni revocatorie; eccetera). La stessa responsabilità del commissario è limitata al dolo o colpa grave.

Quasi disperata è la conclusione della Corte. Vale la pena leggere il testo della sua relazione alle pagine 37 e 38: « Ora, al di là di quelle che potranno essere le analisi della dottrina, non si può disconoscere che

le scelte, eccezionali e straordinarie, operate dal legislatore, sono scaturite dalla consapevolezza e dal timore delle enormi difficoltà operative, oltre che giuridiche, legate alla liquidazione di un Ente di partecipazione statale del quale si conosceva soltanto la facciata e la contabilizzazione "formale" dei risultati finanziari. Dietro quella facciata, che già denunciava un'allarmante gestione deficitaria, legata anche ad incongrue scelte politiche, si nascondeva il baratro di un "buco nero" di proporzioni imprevedibili.

Purtroppo va rilevato che la magistratura contabile si lascia andare a considerazioni di assoluzione politica preventiva, che non dovrebbero essere di sua spettanza quando conclude: "A nessuno si poteva affidare il compito di scoprirlo, e in qualche modo risanarlo, senza attribuirgli idonei strumenti di azione e di garanzia" ».

Le richiamate disposizioni legislative obbligavano il commissario a presentare entro il 31 dicembre 1992 un « programma di liquidazione » contenente, in sintesi: l'individuazione delle società, o rami di azienda, trasferibili a terzi e di quelle non trasferibili, con indicazione, per queste, delle procedure di dismissione; un piano triennale di ristrutturazione del settore alluminio (quest'ultimo entro il 30 giugno 1993); i conseguenti fabbisogni finanziari.

Tali disposizioni indicavano, altresì, le modalità per la valutazione di società e rami di azienda, prevedendo che tale compito fosse conferito a « primarie società specializzate, nazionali od estere » designate dal Ministero dell'industria, di concerto con i ministri delle partecipazioni statali e del tesoro. Il « Programma di Liquidazione » fu presentato nei termini e fu approvato il 21 gennaio 1993 dal ministro del tesoro, di concerto con il ministro dell'industria. Ottenne altresì il benestare del ministro del lavoro con nota del 30 marzo 1993. Nel programma il commissario indicava la stima del fabbisogno finanziario in « non meno d 14.000 miliardi ».

È importante rilevare che il referto della Corte dei conti si limita al « controllo della conformità delle operazioni compiute alle scelte contenute nel programma del commissario approvato all'esecutivo » ossia al « modo in cui è stata data attuazione al programma di liquidazione dell'EFIM, verificando se gli effetti dell'attività del commissario siano stati proprio quelli che si volevano raggiungere ».

Ciò perché la Corte ritiene che il controllo del magistrato delegato sia stato impedito a intervenire nel momento volitivo come invece avveniva nel corso della gestione *in bonis* dell'Ente.

La Corte infatti afferma che il controllo del suo magistrato addetto sia stato « ridotto notevolmente, non essendo stati previsti interventi preventivi di partecipazione all'attività liquidatoria del Commissario, ma, soprattutto, essendo stati compressi i poteri di controllo su parametri già predisposti dal legislatore e dall'esecutivo ».

Per quanto sopra infatti la Corte sceglie la strada di non esprimersi assoluta mente sul merito delle attività di liquidazione, « rimandando l'esame degli aspetti tecnici delle singole operazioni a quanto contenuto nelle relazioni del commissario ».

Non si può non esprimere una forte perplessità per una cautela palesemente in contrasto con la precedente denuncia dell'impedimento che ha condizionato il magistrato contabile.

Se gli aspetti « tecnici » delle singole operazioni non sono sindacabili e per essi si rimanda al testo del commissario, ci si domanda se la Corte non avrebbe fatto meglio ad esprimere una ben motivata accusa di menomazione della sua competenza e responsabilità.

In conseguenza dei limiti di cui sopra la relazione è molto scarna, e comunque priva, come detto, di giudizi di merito, per ciò che attiene le operazioni di cessione, dismissione e ristrutturazione avviate dal commissario, che peraltro erano in buona misura ancora in corso alla data del 20 gennaio 1995. Si sintetizzato di seguito le notizie più importanti:

Settore difesa e aerospaziale (Breda costruzioni ferroviarie, Agusta, Galileo, Oto Melara; ecc.), con circa 12.500 addetti nel 1992. Il Governo (23 ottobre 1992) predeterminò, con motivazioni strategiche, il

passaggio a Finmeccanica, con un programma che partiva dall'affitto (avviato già il 21 dicembre 1992) e giungeva al trasferimento delle quote azionarie (30 dicembre 1994). In mancanza di accordo tra le parti il valore del trasferimento è stato determinato da un arbitro in circa 175 miliardi (12 febbraio 1996). Il passaggio all'IRI è stato preceduto da « una sostanziale bonifica delle posizioni debitorie a carico del bilancio statale », con una specifica messa a disposizione (legge 738 del 1994) di 4.068 miliardi per operazioni su capitale *(Allegato 1)*.

Settore vetro (oltre 20 società facenti capo a SIV, 750 miliardi di fatturato) con quasi 5000 addetti nel 1992. A seguito di delibera del Consiglio dei ministri del 25 settembre 1992, fu perfezionata, a metà del 1993, la vendita al gruppo Pilkington-Techint per 210 miliardi, a fronte dell'accollo di tutte le posizioni debitorie e dell'impegno a contenere la riduzione dell'organico in 450 unità.

Settore impiantistica (Breda progetti e costruzioni, Efimpianti, Reggiane OMI, Termomeccanica Italiana) con circa 1500 addetti nel 1992. Data la disomogeneità del settore il commissario ha dovuto procedere a vendite separate di società, rami di azienda o cespiti, dopo un riassetto industriale consistente in scorpori e/o fusioni. All'inizio del 1996 le operazioni erano ancora in corso.

Settore alluminio (numerose società facenti capo ad Alumix) con circa 6500 addetti nel 1992. Le difficoltà incontrate nella definizione del previsto piano triennale di ristrutturazione, in presenza di una crisi più grave del previsto, hanno portato ad accelerare il processo di privatizzazione. Dopo alcune vendite minori, a fine 1995 è stato raggiunto un accordo con il Gruppo Alcoa (USA), tramite la Alcoa Italia, per la cessione della gran parte degli impianti per 281 milioni di dollari USA, con l'impegno a riassumere 2.701 unità e ad effettuare consistenti investimenti.

Settore ferroviario (Breda Costruzioni Ferroviarie, Breda Fucine Meridionali, eccetera) con circa 4800 addetti nel 1992. Per questo settore si è avuto un lungo contenzioso con Finmeccanica, che vantava un diritto di prelazione, che è stato oggetto di un arbitrato fortemente criticato dalla Corte dei conti. Il contenzioso si sarebbe risolto, agli inizi del 1996, con un accordo presso il ministro del Tesoro, di cui non sono indicati i termini.

Partecipazioni minori: nessuna segnalazione di rilievo.

La relazione della Corte dei conti dà un giudizio positivo sul bilancio occupazionale (pag. 66). Dopo aver premesso che « ancorché supportata da un rilevante sacrificio delle casse erariali », la Corte dei conti scrive « che raggiungere i tre risultati di soddisfare i creditori, cedere al meglio le società e conservare il livello occupazionale non era facile per la gestione liquidatoria » e conclude (pag. 68) affermando che « mettendo a confronto le previsioni con le realizzazioni e con le iniziative non ancora concluse, si può ragionevolmente affermare che gli obiettivi sopra ricordati sono stati sostanzialmente raggiunti ».

Tuttavia occorre doverosamente osservare che questa conclusione deriva dalla scelta, fatta dalla Corte, di un controllo formale e non sostanziale sulle operazioni di liquidazione, per cui risultano fortemente compromessi i reali contenuti di tali giudizi.

Particolarmente pesanti appaiono i rilievi della Corte al commissario su alcuni aspetti, non direttamente operativi, presentati sotto la voce « Questioni particolari » (pag. 69). Essi riguardano: *Consulenze e ricorso ad esperti.* La Corte evidenzia l'eccessivo ricorso a consulenze (« conferimento a pioggia »), e critica soprattutto quelle di natura legale, tenuto conto della specifica competenza del commissario; afferma, inoltre, che « in alcuni casi la decisione di affidare consulenze esterne è sembrata inopportuna nel merito, oltre che nel metodo ». Sono fortemente criticati, in particolare, alcuni casi riferiti a personaggi di rilievo politico e istituzionale, facilmente individuabili nell'elenco (*riportati in allegato al resoconto della seduta della X Commissione del 10 dicembre 1996*). L'insieme delle consulenze e collaborazioni riportate

nel suddetto elenco, che annovera anche membri dei governi degli ultimi anni,ammonta a 22 miliardi.

Arbitrato Efim – Finmeccanica. Più che la legittimità, viene contestata l'opportunità, trattandosi di due entità pubbliche, i cui litigi, ritenuti di fatto incomprensibili, hanno avuto solo l'effetto di far guadagnare diverse centinaia di milioni di parcelle agli arbitri ed ai difensori (pag. 81).

Contratti Swaps. Il commissario viene criticato per non essersi attivato per impedire l'anticipata risoluzione di contratti Swaps (a copertura di un prestito internazionale) con istituti stranieri che, peraltro, avevano dimostrato disponibilità a trattare. Ciò può comportare un possibile danno patrimoniale di 172,6 miliardi, cifra appostata nei conti d'ordine.

Depositi bancari. Viene considerato « sconcertante, oltre che inammissibile, sul piano patrimoniale » (pag. 88) il fatto che il commissario, nonostante i continui rilievi del Collegio Sindacale, abbia insistito nel tenere depositate presso gli istituti bancari (CREDIT, COMIT, Banca di Roma, BNA) grosse somme, spesso con interessi « risibili », contravvenendo all'obbligo, previsto dalla legge n. 33 del 1993, di « far affluire in un apposito conto corrente infruttifero presso la Tesoreria Centrale dello Stato » le disponibilità dell'EFIM (fatta esclusione delle sole somme di cui si presumeva una immediata utilizzazione).

Positivo apprezzamento è invece espresso dalla Corte in merito alla gestione della « Vertenza CEE ».

La relazione poi affronta anche la vicenda EAGAT, non sottoposta alla responsabilità del Liquidatore EFIM, ma a quella del Tesoro (pag. 96).

È da rilevare, che anche la gestione fiduciaria delle aziende del settore termale, prima assegnata all'EFIM, ora passata all'IRI, andrebbe meglio chiarita.

Per ciò che attiene i costi della liquidazione in *Allegato 1* della relazione della Corte è riportato, in sintesi, il Quadro delle fonti e degli impieghi al 20 gennaio 1995, con riferimento alle « Considerazioni finali » del documento della Corte (pag. 106).

Non è facile entrare nel merito, data la scarsità di dettagli, se ci limitiamo all'indagine della Corte. Si fanno, pertanto, di seguito solo alcune « annotazioni di tipo generale » che confermano e rafforzano la richiesta di istituire una Commissione parlamentare di inchiesta.

Il resoconto economico si riferisce ad una data, 20 gennaio 1995, ancora ben lontana dalla conclusione della liquidazione, prorogata a fine 1996; la relazione non riporta nessuna stima dei costi a finire, che potrebbero ancora crescere notevolmente.

Il costo complessivo della liquidazione, stimato inizialmente in non meno di 14.000 miliardi, appare molto elevato se raffrontato al fondo in dotazione del l'Ente, che a fine 1992 era dell'ordine di 4.000 miliardi, ed al suo giro di affari consolidato.

Appare di tutto rilievo, e dovrebbe pertanto essere oggetto di adeguato approfondimento, la cifra di oltre 4.000 miliardi assorbita dalle Società del Settore Difesa passate all'IRI. Non è chiaro, peraltro, se la cifra di 438,4 miliardi, indicata come destinata « a Finmeccanica », rientrava in quanto previsto dalla legge n. 738 del 1974 (pag. 48) che sembra si riferisse a « coperture perdite e ricostituzione del capitale »;

– non sono forniti elementi di dettaglio in merito ai costi della gestione liquidazione. In particolare non si capisce cosa comprende la voce di 108,7 miliardi esposta tra le uscite e dove sono, per esempio, riportate le spese per consulenza.

Sull'argomento è necessario insistere perché appare preoccupante l'ombra di una specie di regia sui testi legislativi che si sono succeduti, quasi che il liquidatore imponesse al Governo prima ed al Parlamento poi, una metodologia rivelatasi industrialmente, socialmente, economicamente e politicamente disastrosa.

Anzitutto, va sottolineato che tale politica ha determinato il crollo della attendibilità finanziaria dell'Italia.

Il Presidente del Consiglio dell'epoca, Amato, a sorpresa il 17 luglio 1992 decide di « sopprimere » l'Ente dopo che il suo primo atto di governo era stato, un mese

prima, quello di reiterare un decreto-legge che stanziava 400 miliardi a favore di Iri ed Efim, bocciato alla Camera.

In quei tempi sembrava più logico, prima, vendere il vendibile ai privati, e poi passare lo strategico ad Iri ed Eni, quindi liquidare in via coatta amministrativa l'irrecuperabile e solo allora « sopprimere » l'Ente divenuto privo di significato.

Il Presidente del Consiglio Amato, decise in modo « curioso », (si disse durante una cena peraltro avvenuta a Palazzo Chigi, sede del Governo) la nomina di un liquidatore dell'Ente palesemente collegato col suo ambiente socialista conferendogli anche poteri definiti dalla stampoa « occulti » di legislatore.

Nel merito, va rilevato che si procedette in senso anomalo. In precedenza c'erano stati degli esempi storici che indicavano la strada diametralmente opposta a quella scelta: si veda Finsider, la cui parte buona divenne l'Ilva; l'Egam; l'Eagat.

Al contrario il decreto-legge di soppressione prevede sostanzialmente:

– la autorizzazione al Tesoro di emettere obbligazioni per 4.000 miliardi per far fronte alle urgenti necessità di indebitamento a patto che i creditori rinunzino ad interessi e privilegi legali;

– il blocco dei pagamenti dei debiti dell'Efim e delle sue controllate per due anni onde effettuare le valutazioni delle società: siamo al congelamento del debito estero, cioè ad una misura del tutto sorprendente per un Paese, come l'Italia appartenente al G7, è fino a quel momento adottata solo dai Paesi in via di sviluppo.

Da notare che solo una settimana prima era stato detto ai mercati internazionali che prestare denaro all'Efim era a rischio « zero » e cioè avveniva come se fosse stato prestato direttamente allo Stato italiano.

Non si può al riguardo non rilevare che il governo dell'epoca non seguì neanche gli *standards* dei Paesi in via di sviluppo che, in previsione di moratorie, « rinegoziano » il loro debito anticipatamente con le banche creditrici e poi deliberano. Il *Financial Times* del 21 luglio si espresse con parole di fuoco contro l'Italia così da determinare, insieme con altri fattori il crollo della lira, la perdita della tripla AAA nel *rating* internazionale ed un aumento del costo del denaro per qualsiasi azienda italiana di cui è evidente il danno al nostro sistema economico, anche se è difficile dare una indicazione in termini quantitativi, tanto esso fu enorme. Va sottolineato che il ragioniere dello Stato, Monorchio, e il ministro Barucci in Parlamento avevàno avvertito della prevedibile reazione dei mercati internazionali.

Il 14 agosto venne tolto il congelamento ai debiti sorti dopo il 18 luglio ossia quelli della gestione commissariale. Ma ormai il danno era stato fatto.

La successiva terza versione del decreto-legge aumentò i poteri del liquidatore che potè estraniare dal congelamento quei debiti che, a suo giudizio, fossero incompatibili con la sua liquidazione: fu creata insomma la discrezionalità di ciò che era dovuto, mentre la violazione dei principi comunitari sulla concorrenza era palese.

Nel frattempo lo stanziamento per la liquidazione fu portato da 4000 miliardi a circa 9000 miliardi.

Stupefacente, e va ancora sottolineata, la doppia personalità che caratterizzava il liquidatore il che alimenta il ragionevole dubbio circa una sua regia nella redazione dei testi dei decreti legge: personalità pubblica quando doveva imporre atti che difficilmente sarebbero stati accettati a livello privatistico; personalità privata quando doveva disporre nell'alienazione dei beni delle partecipazioni statali per non incorrere nelle responsabilità tipiche del pubblico ufficiale.

Basterebbe solo questa ambivalenza, per giustificare la nomina di una Commissione d'inchiesta.

Allarmante l'autentica foresta di consulenti e collaboratori. Le collaborazioni furono divise in cinque categorie: i comandati da altri enti pubblici; i delegati del liquidatore; i collaboratori diretti; i consulenti con incarichi specifici; i consulenti per pareri.

Illustra al riguardo l'elenco così estratto dalla relazione della Corte dei conti (riportato in allegato al presente resoconto).

Tra i delegati c'è chi ha preso 127 milioni al mese, chi 40: chi, neolaureato, cento milioni l'anno.

Tra i consulenti c'è chi ha fatturato quasi cinque miliardi e molti che hanno fatturato più di due miliardi.

Il solo 20 gennaio, ultimo giorno della liquidazione, sono state saldate fatture per 8 miliardi da aggiungersi ai dodici già versati fino a quel momento.

Infine, per brevità, si riportano alcune valutazioni a livello di governo (dell'epoca) sia in sede di previsione, sia di distinzione delle responsabilità, sia di tardiva resipiscenza.

Il ministro Barucci ha detto al Senato il 7 ottobre 1992: « Il caso Efim è una maledizione di dimensioni bibliche. Non so cosa direte ai vostri elettori quando spiegherete che ognuno di loro dovrà pagare 200.000 lire ».

Il ministro Guarino al Senato l'8 ottobre: « La responsabilità primaria di ciò che è accaduto, di ciò che sta accadendo e accadrà è del ministro del Tesoro e del Presidente del Consiglio. La mia è stata solo una compartecipazione formale ».

Infine, Amato il 10 ottobre: « La fretta è cattiva consigliera. In questa storia il Governo si è giocato parte della sua faccia. Al tempo della manovra dei 30.000 miliardi ho ricevuto pressioni per chiudere l'Efim. Io pensavo, invece, prima di fare una ricognizione riservata presso i creditori. Ma la pressione cresceva e, siccome l'Efim era di area PSI, io – per non dare l'impressione di titubare sullo scioglimento immediato – cedetti alla fretta. Avessi aspettato, avremmo risparmiato qualche guaio ».

Alla distanza risulta estremamente grave il fatto che qualcuno, pur avendo suggerito una soluzione più razionale non sia stato ascoltato. Si riferisce a quando in Parlamento si tentò di contenere il danno e le conseguenze: la liquidazione dell'Efim avrebbe costituito infatti il colpo di grazia per le aziende traballanti del gruppo e fatto fallire quelle sane dell'indotto: cosa che avvenne sistematicamente con notevoli riflessi sull'economia in generale.

Il 7 ottobre la Commissione Attività produttive della Camera approvò un ordine del giorno nel quale si chiedeva di affidare all'Iri ed all'Eni in gestione fiduciaria tutte le aziende dell'Efim. Questo suggerimento di buon senso e di evidente indirizzo politico per il Governo avrebbe consentito la gestione industriale ordinaria, insieme ad una gestione fisiologica della liquidazione.

Infatti il liquidatore avrebbe dovuto occuparsi solo dei debiti in eccesso come nel caso Finsider, ma quell'ordine del giorno non ebbe alcun seguito.

In conclusione, l'attività di liquidazione al 20 gennaio 1995 (prima scadenza del suo programma) aveva già dato luogo ad uscite per il non trascurabile importo di 10.600 miliardi e solo alla sua chiusura (31 dicembre 1997, se verranno rispettati i tempi dell'ultima proroga) saranno note le cifre definitive dei costi e dei ricavi dell'intera gestione; cifre che non è da escludere possano riservare altre gravi sorprese.

In ogni caso, come rileva la Corte dei Conti, resta comunque il fatto che « l'Efim continuerà a pesare sulla finanza pubblica, in termini di pagamento di interessi passivi, ancora per molti anni, per cui sarà difficile dimenticare gli effetti nefasti che ha avuto su detta finanza pubblica ».

Comunque, oltre al peso degli interessi che graveranno per lungo tempo sul bilancio dello Stato, va tenuto presente l'onere relativo al contenzioso che nella audizione presso la X Commissione della Camera, del 10 luglio 1996, il commissario liquidatore ha quantificato in 770 miliardi relativo alle posizioni « armamento » e « spazio ». L'alternativa posta dal liquidatore è la seguente: o paga l'Efim o paga il Tesoro. Va sottolineato che alla domanda dell'onorevole Rubino: « se dovesse pagare l'Efim, i 770 miliardi ci sono? », il professor Predieri, commissario liquidatore ha risposto: « No davvero ». Per cui appare chiaro che i 14.300 miliardi stanziati (300 miliardi all'inizio, 9000 miliardi in un secondo stanziamento e 5000 in un terzo) sono già stati spesi e quindi non basteranno, in quanto lo stesso commissario liquidatore, ha dichiarato: « È qualcosa che non è mai stato

previsto ed è stato imposto da una legge diversa da quella che riguarda specificatamente la liquidazione ».

Dalla citata audizione del commissario liquidatore non emerge chiaramente quale sia stato l'impiego della differenza tra le uscite di 10.638 miliardi al 20 gennaio 1995 e i 14.300 miliardi che dice di aver totalmente spesi sulla base dell'assegnazione delle tre leggi nn. 68 del 1993, 33 del 1993, 736 del 1994.

Quanto esposto – dunque – giustifica ampiamente l'esigenza di una Commissione parlamentare di inchiesta che indaghi sia sul dissesto della gestione ordinaria, terminata nel luglio 1992, che sulla liquidazione dell'Efim e delle società del suo gruppo, ancora in corso.

Tale Commissione dovrà chiarire i gravi dubbi circa la formazione della volontà legislativa; acquisire gli elementi mancanti o sottratti in sede di contabilità finale, ed accertare tutte le responsabilità di carattere economico, politico, amministrativo e penale nella gestione e nella liquidazione del gruppo Efim.

* * *

Durante l'esame del testo in sede referente, la Commissione Attività produttive ha apportato alcune modificazioni che non hanno intaccato l'originaria impostazione dell'articolato, ma semplicemente meglio definito l'ambito e le modalità operative della istituenda Commissione di inchiesta.

In particolare, è stata introdotta una distinzione, anche dal punto di vista formale, in ordine ai compiti della Commissione: essa dovrà, ai sensi del comma 2 dell'articolo 2, accertare le responsabilità di carattere politico e amministrativo nella gestione del gruppo EFIM, ed altresì, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, verificare le modalità della liquidazione; tali aspetti nel testo originario erano affrontati in maniera paritaria. Conseguentemente, anche nel titolo del provvedimento, attraverso la parola « nonchè » la questione delle attività del gruppo EFIM viene distinta da quella delle modalità della sua liquidazione.

È stato inoltre recepito il parere della I Commissione (Affari costituzionali), che poneva come condizione la soppressione del riferimento a responsabilità « eventualmente rilevanti sul piano penale ». Sempre alla luce delle condizioni contenute nel parere della I Commissione, è stato sostituito il comma 2 dell'articolo 3, che originariamente prevedeva che le persone ascoltate dalla Commissione fossero ad ogni effetto equiparate ai testi del processo penale: la nuova formulazione, con maggior puntualità, dispone che nei confronti delle persone ascoltate dalla Commissione si applichino « esclusivamente gli articoli 366 e 372 del codice penale ».

Sul testo così modificato dalla Commissione, il relatore ha ottenuto un unanime mandato a riferire favorevolmente. Pertanto raccomanda all'Assemblea l'approvazione della proposta di legge ai fini di una rapida trasmissione all'altro ramo del Parlamento.

Gaetano RASI, *Relatore.*

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

a) che al comma 1 dell'articolo 2 siano soppresse le parole: « ed eventualmente rilevanti sul piano penale »;

b) che il comma 2 dell'articolo 3 sia formulato prevedendo che alle persone ascoltate dalla Commissione si applichino esclusivamente gli articoli 366 e 372 del codice penale.

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

PARERE FAVOREVOLE

TESTO DELLA PROPOSTA DI LEGGE	TESTO DELLA COMMISSIONE
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività del gruppo EFIM e sulle modalità della sua liquidazione.	**Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività del gruppo EFIM nonché sulle modalità della sua liquidazione**
ART. 1.	ART. 1.
(Istituzione e composizione).	*(Istituzione e composizione).*
1. È istituita una Commissione parlamentare di inchiesta, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, sulle attività del gruppo EFIM e sulle modalità della sua liquidazione.	1. È istituita una Commissione parlamentare di inchiesta, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, sulle attività del gruppo EFIM **nonché** sulle modalità della sua liquidazione.
2. La Commissione è composta da venti senatori e da venti deputati nominati, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari.	2. *Identico.*
3. La Commissione elegge al suo interno il presidente, due vicepresidenti e due segretari.	3. *Identico.*
ART. 2.	ART. 2.
(Finalità).	*(Finalità).*
1. La Commissione ha il compito di accertare le responsabilità di carattere politico, amministrativo ed eventualmente rilevanti sul piano penale nella gestione del gruppo EFIM e nelle modalità della sua liquidazione.	1. **La Commissione ha il compito di accertare le responsabilità di carattere politico ed amministrativo nella gestione del gruppo EFIM.**
2. In particolare la Commissione ha il compito di:	2. *Identico:*
a) individuare le ragioni e le modalità del dissesto finanziario e patrimoniale del gruppo EFIM;	*a) identica;*

b) accertare il ruolo e le responsabilità delle amministrazioni responsabili della vigilanza sull'Ente;	*b) identica;*
c) accertare il ruolo e le responsabilità degli amministratori e dei dirigenti nella gestione del gruppo EFIM;	*c) identica.*
d) verificare le modalità con le quali si è proceduto nella liquidazione dell'Ente e delle società del gruppo EFIM.	*Vedi comma 3.*
	3. La Commissione ha altresì il compito di verificare le modalità con le quali si è proceduto nella liquidazione dell'ente e delle società del gruppo EFIM.
ART. 3.	ART. 3.
(Poteri della Commissione).	*(Poteri della Commissione).*
1. La Commissione procede alle indagini ed agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.	1. *Identico.*
2. Le persone ascoltate dalla Commissione sono ad ogni effetto equiparate ai testi del processo penale.	2. **Nei confronti delle persone ascoltate dalla Commissione si applicano esclusivamente gli articoli 366 e 372 del codice penale.**
3. La Commissione può richiedere, per l'espletamento dei lavori della Commissione stessa, la collaborazione della polizia giudiziaria.	3. *Identico.*
4. La Commissione può acquisire atti relativi ad indagini svolte da altre autorità amministrative. Per gli accertamenti di propria competenza vertenti su fatti oggetto di inchieste giudiziarie in corso, la Commissione può inoltre chiedere atti, documenti e informazioni all'autorità giudiziaria. Si applicano in materia le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 25-*octies* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356.	4. *Identico.*

ART. 4. *(Funzionamento della Commissione).*	ART. 4. *(Funzionamento della Commissione).*
1. La Commissione può avvalersi delle collaborazioni che ritenga necessarie. 2. L'attività ed il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente della Commissione può proporre modifiche al regolamento. 3. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.	*Identico.*
ART. 5. *(Incompatibilità).*	ART. 5. *(Incompatibilità).*
1. Il membro della Commissione che ritenga di essere coinvolto nell'oggetto dell'inchiesta, direttamente, ovvero, per rapporti di parentela, per motivi di ufficio o in qualità di soggetto interessato ai fatti sui quali indaga la Commissione o perché ne ha avuto notizia o perché parte in causa ed escusso in una precedente inchiesta analoga o connessa, ha l'obbligo di farlo presente alla Commissione che, a maggioranza dei propri componenti, delibera sull'esistenza dell'incompatibilità. 2. Il componente della Commissione di cui sia accertata l'incompatibilità ai sensi del comma 1 del presente articolo, è sostituito secondo le modalità previste all'articolo 1.	*Identico.*
ART. 6. *(Pubblicità dei lavori).*	ART. 6. *(Pubblicità dei lavori).*
1. Le sedute della Commissione sono pubbliche, salvo che la Commissione medesima disponga diversamente.	*Identico.*

ART. 7.	ART. 7.
(Segreto).	*(Segreto).*
1. I componenti della Commissione, i funzionari, il personale di qualsiasi ordine e grado addetto alla Commissione stessa ed ogni altra persona che collabora con la Commissione o concorre a compiere atti d'inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda le deposizioni, le notizie, gli atti e i documenti acquisiti nelle sedute dalle quali sia stato escluso il pubblico, ovvero dei quali la Commissione medesima abbia vietato la divulgazione.	*Identico.*
2. Per il segreto di Stato, d'ufficio, professionale e bancario si applicano le disposizioni vigenti in materia.	
ART. 8.	ART. 8.
(Relazione conclusiva).	*(Relazione conclusiva).*
1. La Commissione completa i suoi lavori entro dodici mesi dal suo insediamento. Entro i successivi sessanta giorni presenta alle Camere una relazione, unitamente ai verbali delle sedute ed ai documenti ed agli atti acquisiti nel corso dell'inchiesta, salvo che per taluni di questi, in riferimento alle esigenze di procedimenti penali in corso, la Commissione disponga diversamente. Devono in ogni caso essere coperti da segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.	*Identico.*

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA